



AVVERTENZE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

Sebbene l'apposizione del timbro sia una formalità espressamente prevista dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, la giurisprudenza concorda nel ritenere che la mancata apposizione del timbro dell'ufficio da parte di un consigliere comunale nell'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature non determina alcuna irregolarità in tale attività, trattandosi di un soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità (Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345).

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

Ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m. i **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine,
- consiglieri regionali,
- membri del Parlamento,

- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti della conferenza metropolitana,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali in carica possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi "politici" ed amministrativi degli enti locali elencati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m., la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha poi affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Ovviamente per la loro competenza a livello nazionale, i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano.

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 (con le specificazioni di cui sopra) ha carattere tassativo. A questi soggetti comunque si aggiungono coloro che esercitano il potere di autenticare in via ordinaria.

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma** sia **apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

- 1. esibizione di un idoneo documento di identificazione.** È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, *il libretto di pensione* ⁽¹⁾, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

- 2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

⁽¹⁾ *Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212 e 29 ottobre 2012, n. 5504).*

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.** Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.